

TECHNOSERVICE STUDIO

DIRETTIVA 2001/116/CE

della commissione del 20 dicembre 2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE E DEI TIPI DI VEICOLI

Le categorie di veicoli sono definite in base alla seguente classificazione: (nelle definizioni che seguono, dove si fa riferimento alla "massa massima", si intende la "massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile").

Categoria M: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote.

Categoria M1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Categoria M2: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.

Categoria M3: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.

Categoria N: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote.

Categoria N1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

Categoria N2: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

Categoria N3: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

Categoria O: Rimorchi (compresi i semirimorchi).

Categoria O1: Rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 t.

Categoria O2: Rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t.

Categoria O3: Rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t.

Categoria O4: Rimorchi con una massa massima superiore a 10 t.

PROVA	DIRETTIVA DI RIFERIMENTO	DIRETTIVA MODIFICATIVA	CATEGORIA DEI VEICOLI OBBLIGATI ALLA PROVA									
			M1	M2	M3	N1	N2	N3	O1	O2	O3	O4
1. Livello sonoro	70/157/CEE		X	X	X	X	X	X				
2. Emissioni	70/220/CEE		X	X	X	X	X	X				

TECHNOSERVICE STUDIO

3. Serbatoi di carburante e dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE	X ⁽⁶⁾	X ⁽⁶⁾	X ⁽⁶⁾	X ⁽⁶⁾	X ⁽⁶⁾	X ⁽⁶⁾	X ⁽⁶⁾	X	X	X
4. Alloggiamento targa d'immatricolazione posteriore	70/222/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Dispositivi di sterzo	70/311/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6. Serrature e cerniere porte	70/387/CEE	2001/31/CEE	X		X	X	X				
7. Segnalatore acustico	70/388/CEE		X	X	X	X	X				
8. Campo di visibilità posteriore	71/127/CEE		X	X	X	X	X				
9. Frenatura	71/320/CEE	98/12/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10. Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE		X	X	X	X	X	X	X	X	X
11. Emissioni motori diesel	72/306/CEE		X	X	X	X	X				
12. Finiture interne	74/60/CEE		X								
13. Antifurto e immobilizzatore	74/61/CEE		X	X	X	X	X				
14. Protezione dello sterzo	74/297/CEE		X		X						
15. Resistenza dei sedili	74/408/CEE		X	X	X	X	X				
16. Sporgenze esterne	74/483/CEE		X								
17. Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE		X	X	X	X	X				
18. Targhette regolamentari	76/114/CEE		X	X	X	X	X	X	X	X	X
19. Ancoraggi cinture sicurezza	76/115/CEE		X	X	X	X	X				
20. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	76/756/CEE		X	X	X	X	X	X	X	X	X
21. Catadiottri	76/757/CEE		X	X	X	X	X	X	X	X	X
22. Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, posizione laterali, marcia diurna	76/758/CEE		X	X	X	X	X	X	X	X	X
23. Indicatori di direzione	76/759/CEE		X	X	X	X	X	X	X	X	X
24. Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione	76/760/CEE		X	X	X	X	X	X	X	X	X
25. Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE		X	X	X	X	X				
26. Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE		X	X	X	X	X				

TECHNOSERVICE STUDIO

27. Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	X	X	X	X	X	X				
28. Luci per nebbia (posteriori)	77/538/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29. Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30. Luci di stazionamento	77/540/CEE	X	X	X	X	X	X				
31. Cinture di sicurezza	77/541/CEE	X	X	X	X	X	X				
32. Campo di visibilità	77/649/CEE	X									
33. Identificazione dei comandi	78/316/CEE	X	X	X	X	X	X				
34. Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE	X	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)				
35. Lavacrystalli/tergicristalli	78/318/CEE	X	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)				
36. Riscaldamento	2001/56/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37. Parafanghi delle ruote	78/549/CEE	X									
38. Poggiatesta	78/932/CEE	X									
39. Emissioni di CO2/consumo di carburante	80/1268/CEE	X									
40. Potenza dei motori	80/1269/CEE	X	X	X	X	X	X				
41. Emissioni motori diesel	88/77/CEE	X	X	X	X	X	X				
42. Protezione laterale	89/297/CEE					X	X			X	X
43. Dispositivi antispruzzo	91/226/CEE					X	X			X	X
44. Masse e dimensioni (autovetture)	92/21/CEE	X									
45. Vetri di sicurezza	92/22/CEE	2001/92/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46. Pneumatici	92/23/CEE		X	X	X	X	X	X	X	X	X
47. Limitatori di velocità	92/24/CEE			X		X	X				
48. Masse e dimensioni (diversi dai veicoli di cui al punto 44)	97/27/CE	2003/19/CE		X	X	X	X	X	X	X	X
49. Sporgenze esterne delle cabine	92/114/CEE				X	X	X				
50. Dispositivi di aggancio	94/20/CE		X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X	X	X

TECHNOSERVICE STUDIO

51. Infiammabilità	95/28/CE			X								
52. Autobus	-----		X	X								
53. Urto frontale	96/79/CE	X										
54. Urto laterale	96/27/CE	X			X							
56. Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	98/91/CE				X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾
57. Protezione antincastro anteriore	2000/40/CE					X	X					

X = Direttiva applicabile.

(1) I veicoli di questa categoria devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza.

(2) I veicoli di questa categoria devono essere muniti di adeguati dispositivi tergicristallo e lavacristallo del parabrezza.

(3) Le prescrizioni della direttiva 94/20/CE sono applicabili solo per i veicoli muniti di dispositivi di aggancio.

(4) Le prescrizioni della direttiva 98/91/CE sono applicabili quando il costruttore chiede l'omologazione CE di un veicolo destinato al trasporto di merci pericolose.

(5) Per i veicoli a GPL o GN, in attesa dell'adozione delle relative modifiche alla direttiva 70/221/CEE per includere i serbatoi GPL o GN è richiesta un'omologazione a norma del regolamento UN-ECE 67-01 o 110.

21.1.2002 L 18/61 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Ite.